



COMUNE DI PONZANO VENETO
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI IGIENE IN MATERIA DI RUMORI**
(Approvato con deliberazione di C.C. n. 50 del 16.06.1992)

SOMMARIO

PREMESSA.....	3
ART. 1 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	3
ART. 2 – MODALITA’ GENERALI DI MISURA DEL RUMORE.....	3
ART. 3 – RUMORE DI FONDO.....	3
ART. 4 – CRITERI SPECIFICI DI MISURA PER DIVERSI TIPI DI RUMORE.....	3
ART. 5 – TIPI DI ZONE TERRITORIALI.....	4
ART. 6 – PERIODI DEL GIORNO.....	4
ART. 7 – LIMITI AMMISSIBILI DI RUMOROSITA’.....	4
ART. 8 – VARIAZIONI AI LIMITI MASSIMI AMMESSI DALLA TAB. 2 DEL DPCM 1.3.91.....	4
ART. 9 – NORME TRANSITORIE.....	5
ART. 10 – SANZIONI.....	6

PREMESSA

In considerazione del sempre più rilevante problema suscitato dall'inquinamento acustico ed al fine di sempre meglio tutelare la salute dei propri cittadini il Comune di Ponzano Veneto (TV) adotta il seguente regolamento che deve essere applicato e fatto rispettare in ogni sua parte.

ART. 1 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1) CAMPO DI APPLICAZIONE:

- a) al rumore proveniente da sorgenti fisse o mobili di qualsivoglia natura esterna all'insediamento disturbato ad eccezione del rumore prodotto dal fluire del traffico nelle sue diverse forme;
- b) al rumore proveniente da sorgenti interne all'edificio sede del locale disturbato, fatta eccezione per i rumori connessi con il normale svolgimento della vita domestica.

2) CARATTERISTICHE DELLA STRUMENTAZIONE UTILIZZATA PER LA DETERMINAZIONE DELL'INTENSITA' DEI RUMORI:

I fonometri impiegati per il rilievo del rumore devono avere caratteristiche conformi a quelle indicate come I classe della I.E.C. (International Electrotechnical Commission).

ART. 2 – MODALITA' GENERALI DI MISURA DEL RUMORE

Il fonometro deve essere tarato mediante calibrazione all'inizio ed al termine di ogni serie di rilievi:

- a) Rumore proveniente da sorgenti esterne all'insediamento disturbato:
 - nel caso di spazi aperti, il rumore va misurato collocando il microfono ad un'altezza del suolo non inferiore ad 1,5 metri.
 - Nel caso di ambienti chiusi, il rumore va misurato posizionando il microfono del fonometro nel vano di una finestra aperta e ad un'altezza dal suolo non inferiore ad 1,5 metri.
- b) Rumore proveniente da sorgenti interne all'edificio sede del locale disturbato:
 - il rumore va misurato collocando il microfono nelle posizioni in cui il locale viene maggiormente utilizzato.
 - Per quanto non previsto ai punti a e b si rimanda alla normativa vigente (DPCM 1.3.91).

ART. 3 – RUMORE DI FONDO

Per rumore di fondo di un ambiente si intende il livello sonoro (prodotto anche dall'eventuale traffico) che, misurato nei tempi e nei luoghi oggetto di disturbo, essendo inattive le sorgenti individuate come causa specifica del disturbo stesso, è superato del 90% di un significativo periodo di osservazione (periodo di osservazione non deve essere inferiore ai 60 minuti primi).

ART. 4 – CRITERI SPECIFICI DI MISURA PER DIVERSI TIPI DI RUMORE

- 1) Rumori continui: si adotta la costante di tempo FAST.

- 2) Rumori impulsivi: essendo questo tipo di rumori caratterizzati da una serie di impulsi sono percepibili distintamente, si effettua la sola misura globale in dB (A) con costante di tempo IMPULSE.
- 3) Rumori sporadici: essendo rumori di durata limitata che si verificano saltuariamente si effettua la sola misura globale in dB (A) FAST.

ART. 5 – TIPI DI ZONE TERRITORIALI

Il presente regolamento assume integralmente la zonizzazione comunale così come predisposto dall'Amministrazione Comunale ed approvata dal Consiglio Comunale con delibera n. 49 del 16.06.1992.

Eventuali variazioni e/o modifiche apportate con delibera consiliare alla zonizzazione costituiscono automatica modifica del presente punto del regolamento comunale in materia di igiene acustica.

ART. 6 – PERIODI DEL GIORNO

Questo regolamento prevede due tipi di suddivisione di orari a seconda del periodo dell'anno:

PERIODO INVERNALE (da farsi coincidere con "l'orario solare"):

Diurno, dalle ore 7 alle ore 20

Notturmo, dalle ore 20 alle ore 7

PERIODO ESTIVO (da farsi coincidere con "l'orario legale")

Diurno, dalle ore 7 alle ore 22

Notturmo, dalle ore 22 alle ore 7

ART. 7 – LIMITI AMMISSIBILI DI RUMOROSITA'

I limiti ammissibili espressi in dB (A) validi per i periodi diurni e notturni così come identificati nel precedente articolo vanno assunti quelli previsti dalla Tab. 2 allegata al DPCM del 1.3.91 ed a sua volta recepito nella zonizzazione comunale con delibera n. 49 del 16.06.1992.

ART. 8 – VARIAZIONI AI LIMITI MASSIMI AMMESSI DALLA TAB. 2 DEL DPCM 1.3.91

Essendo il Comune di Ponzano Veneto interessato in modo non coerente da uno sviluppo urbanistico che vede, a volte, la vicinanza di attività produttive con la residenza previa motivata richiesta degli interessati e conseguente autorizzazione del Sindaco, nella quale dovrà essere riportato il termine temporale di autorizzazione, si autorizza a derogare ai limiti di rumorosità per le zone con le seguenti variazioni di incremento valide solo per l'arco di tempo diurno e previo parere favorevole del settore Igiene Pubblica o suo delegato.

- a) Rumore proveniente da sorgenti esterne all'insediamento disturbato:

Durata del disturbo
(minuti primi)

Correzione dei limiti
indicati in dB (A)

<= 120	+ 3
<= 60	+ 6
<= 30	+ 9

Per il “periodo notturno” non sono concesse deroghe se non per necessità di interesse pubblico e comunque previa autorizzazione del Sindaco sentito il parere del Settore Igiene Pubblica o suo delegato, escluse le fasce destinate a riposo.

- b) Rumore proveniente da sorgenti interne all’edificio sede del locale disturbato e sempre limitatamente al periodo diurno :

Durata del disturbo (minuti primi)	Correzione dei limiti indicati in dB (A)
<= 120	+ 2
<= 60	+ 3
<= 30	+ 4

Escluse le fasce destinate a riposo.

ART. 9 – NORME TRANSITORIE

- a) Per i rumori connessi con il “suono delle campane” delle chiese parrocchiali si deroga ai limiti di zona già fin d’ora prescrivendo comunque quanto segue:
1. Non possono essere fatte suonare le campane se non per la segnalazione dell’ora nel “periodo notturno” sia invernale che estivo.
 2. Non possono essere fatte suonare le campane per un periodo superiore ogni volta a 5 minuti primi.
 3. Deroghe ulteriori e non previste ai punti precedenti 1 e 2 sono concessi dal Sindaco con propria autorizzazione su richiesta motivata dalla parrocchia e sentito sempre il parere del Responsabile Settore Igiene Pubblica o suo Delegato.
- b) Per i lavori domestici rumorosi (es. taglio legna, uso di utensili per bricolage, ecc.), lavori connessi col giardinaggio e richiedenti l’uso di utensili rumorosi (es. tosaerba) vanno evitati, e quindi non concessi, nei periodi comunemente destinati al riposo, quindi non possono essere eseguiti:
- nei periodi identificati come notturni sia invernali che estivi
 - dalle ore 12.00 alle ore 14.00 dei periodi diurni invernali
 - dalle ore 12.00 alle ore 15.00 dei periodi diurni estivi
- c) Per i lavori agricoli ed in prossimità di abitazioni, qualora venga richiesto l’uso di macchine operatrici rumorose si prescrive quanto previsto al precedente punto b.
Stesse prescrizioni vanno applicate alle attività rumorose svolte in ambiente non confinato (es. cantieri stradali e/o edili) qualora si superino anche per quindici minuti i valori massimi ammissibili per la zona interessata dal disturbo.
- d) Le feste, i ritrovi ed esercizi pubblici (bar, ristoranti, cinema, teatro, ecc.), le manifestazioni sportive in cui si preveda lo sviluppo di un disturbo sonoro superiore ai limiti di zona prescritti, devono essere, per tale superamento di soglia acustica, autorizzati dal Sindaco. L’autorizzazione viene rinnovata ogni anno su richiesta degli interessati. Comunque alle ore 23 di qualsiasi

periodo dell'anno si deve rientrare all'interno dei valori massimi accettabili previsti dalla zonizzazione per quella determinata zona.

ART. 10 – SANZIONI

Il non rispetto anche di parte del presente regolamento costituisce violazione amministrativa punibile, su contestazione, delle Forze di Polizia Municipale avvallata dal Sindaco con una ammenda pecuniaria che dalla prima alla terza violazione è individuata da L. 50.000 a L. 300.000. Oltre il terzo addebito vi sarà la segnalazione d'ufficio alle competenti autorità per i provvedimenti previsti per legge per la non ottemperanza a norme, regolamenti e leggi anche in ottemperanza al disposto regolamento di Igiene Comunale art. 183 di cui il presente regolamento è a tutti gli effetti di legge parte integrante.